Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010) Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

Suap di ROGENO in delega alla CCIAA di LC

Identificativo nazionale SUAP: 8854

Protocollo: REP_PROV_LC/LC-SUPRO/0014159 del 16/07/2018

Perondi Giovanni

PRNGNN77L09E507G

Oggetto:

Comunicazione SUAP pratica n.02771240138-02092016-1205 - SUAP 8854 - 02771240138

FERINOX SOCIETA' PER AZIONI SEMPLIFICATA

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di ROGENO, in relazione alla

Sua pratica n.02771240138-02092016-1205

SUAP mittente: Sportello n.8854 - Suap di ROGENO in delega alla CCIAA di LC

Pratica: 02771240138-02092016-1205

Impresa: 02771240138 - FERINOX SOCIETA' PER AZIONI SEMPLIFICATA

Protocollo pratica: REP_PROV_LC/LC-SUPRO 0011246/15-09-2016

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_LC/LC-SUPRO 0014159/16-07-2018.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di utilizzare la funzione "MyPage" del portale impresainungiorno.gov.it. Per le modalitA di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	FERINOX SOCIETA' P	ER AZIONI SEMPLIFICATA	T
Codice fiscale:	02771240138	Provincia sede legale:	LECCO

INFORMAZIONI PRATICA

INFORMAZ	ZIONI PRATICA
Oggetto:	DOMANDA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
Codice Pr	atica: 02771240138-02092016-1205

RESPONSABILE SUAP

RESPONSABILE SUAP	
	Nome: ANTONIO
Cognome: RUSSO	

ALLEGATI PRESENTI

Prot-2018-00038328.zip - AUA





MD 29 REV. 02 del 18/01/2016

Servizio Affari Generali Protocollo e Archivio Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295304

Fax: 0341.295333

Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

RICEVUTA DI PROTOCOLLO

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013,
ART. 4 COMMA 7. DITTA FERINOX SOCIETÀ
PER AZIONI SEMPLIFICATA, SEDE LEGALE
SITE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE CNR 69560
SAINT ROMAIN EN GAL FRANCE ED IMPIANTO
IN VIA CALVENZANA INFERIORE N. 11,
COMUNE DI ROGENO (LC). CODICE SUAP:
02771240138-02092016-1205
MITTENTE:

FERINOX SOCIETE ANONYME

VIA CALVENZANA INFERIORE 11 23849 ROGENO (LC)

N. DI PROTOCOLLO 00037803

DATA: 12-07-2018 ORA: 14:41:33

FASCICOLAZIONE: 9.11 - PROVINCIA DI LECCO/AMBIENTE/GESTIONE RIFIUTI

Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo (piazza Lega Lombarda 4, Lecco): lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 17.00, martedì – giovedì – venerdì dalle 8.30 alle 14.00

Per informazioni in merito all'iter della pratica potete contattare l'Ufficio Protocollo (tel. 0341/295304) negli stessi orari citando il numero di protocollo indicato nella ricevuta.



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa IV – Viabilità e Infrastrutture Servizio Ambiente

Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco, Italia Telefono 0341,295271 Fax 0341.295333

e-mail: alessia.vitali@provincia.lecco.it pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Lecco.

Tit. 9 Cl. 11 Fasc.2016/36 Protocollo digitale

PORTALE

Spett.le SUAP di Rogeno

Oggetto: Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n.

11, Comune di Rogeno (LC).

CODICE SUAP: 02771240138-02092016-1205

Autorizzazione Unica Ambientale. Trasmissione provvedimento n. 168 del

12/07/2018.

(Tit. 9 cl. 11 Fasc. 2016|36 da citare sempre nella risposta).

Facendo seguito alla richiesta pervenuta alla Provincia di Lecco, in qualità di autorità competente, tramite il SUAP di Rogeno in data 09/11/2016 (Protocollo in Ingresso della Provincia di Lecco n. 52582 del 09/11/2016) con la presente si trasmette il provvedimento n. 168 del 12/07/2018 con il quale è stata conferita alla Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC) l'autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R 59/2013 art. 4, comma 7, per i seguenti titoli abilitativi:

comunicazione in materia di rifiuti;

autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

Si ricorda che il provvedimento dovrà essere completato con imposta di bollo e inoltre, considerato che la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del presente titolo, si chiede alla Sv. di voler cortesemente comunicare alla scrivente la data di rilascio.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ing. Francesco Tagliaferri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Tagliaferri AV - IP

P.zza Lega Lombarda, 4 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136





Provincia di Lecco

Prot. Generale

Fascicolo 9.11|2016|36

Registro Servizio Ambiente

n. 37803 del 12/07/2018 n. 168 del 12/07/2018

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Oggetto:

Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, Art. 4 Comma 7. Ditta Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC). CODICE SUAP: 02771240138-02092016-1205

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, "Norme in materia ambientale e s.m.i.";

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell' autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma del' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni. Dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

- la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione

Unica ambientale (AUA)";

- La L.R. n. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" ed in particolare l'art. 22 della stessa recante disposizioni per l'attuazione del DPR n. 59/2013;

- la DGR 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del

regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)"

- la DGR X/3827 del 14/07/2015 "Indirizzi Regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59"

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

- la L.R. n. 26 del 12/12/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di

risorse idriche e s.m.i.";

 la D.g.r 20 giugno 2014, n. X/1990 – Approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo di piano regionale delle bonifiche (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); conseguente riordino degli atti amministrativi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche come aggiornata con d.g.r. 12 febbraio 2018, n. X/7860;

- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- il D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997".

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e sm.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

- il R.R. del 24 aprile 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della



legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26";

- la D.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 c. 2 R.R. n. 4/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let. c) della L.R. n. 26/2003 e s.m.i."
- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015 come aggiornato con deliberazioni del CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 75/17 del 30 gennaio 2017 e n. 79/17 del 20 febbraio 2017;
- DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la decisione 2014/955/UE che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli artt. 2 e 3 della decisione 2000/532/CE; nell'ordinamento italiano l'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, introduzione compresa, viene sostituito dalla decisione in parola;
- il regolamento 2014/1357/UE che contiene le nuove indicazioni per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15; sostituisce l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e, nell'ordinamento italiano, l'allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s m.i..

VISTO il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

CONSIDERATO che la ditta Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC) attualmente svolge attività di recupero rifiuti in procedura semplificata ex Art. 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza dell'iscrizione al n. 23 del Registro Provinciale Imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi;

VISTO che:

- la ditta Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC) ha trasmesso tramite il SUAP di Rogeno in data 09/11/2016 (Protocollo in Ingresso della Provincia di Lecco n. 52582 del 09/11/2016) istanza di AUA:
 - rinnovo dell'autorizzazione allo scarico (di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) in fognatura comunale.
- in data 15/11/2016 (in atti provinciali 53402) la ditta comunica che per l'attività di trattamento rifiuti in essere non vi è alcuna modifica.
- l'Ufficio d'Ambito di lecco Azienda Speciale con nota Prot. n. 29484 del 18/05/2017 ha chiesto alla ditta di adeguare l'istanza inoltrata con quanto relazionato dall'Arpa dipartimentale a seguito del sopralluogo condotto in data 16/03/2017 (in atti provinciali Prot. n. 28230 del 11/05/2017);
- in data 29/05/2017 (in atti provinciali Prot. n. 32027 del 29/05/2017) la ditta trasmette quanto richiesto dall'Ufficio d'Ambito;
- l'Ufficio d'Ambito di lecco Azienda Speciale con nota Prot. n. 34246 del 08/06/2017 ha chiesto alla ditta la realizzazione di alcune opere e ulteriore documentazione integrativa;
- in data 19/03/2018 (in atti provinciali Prot. n. 15086) ed in data 28/03/2018 (in atti provinciali Prot. n. 16883) la ditta trasmette ulteriore documentazione integrativa;
- la Provincia di Lecco con nota Prot. n. 19699 del 12/04/2018 ha chiesto pareri agli enti per la procedura di controllo radiometrico;
- l'ATS Brianza con nota Prot. n. 47725 del 15/06/2018 (in atti Provinciali 31815 del 15/06/2018) ha trasmesso il parere in merito alla procedura radiometrica;
- in data 19/06/2018 (in atti provinciali Prot. n. 32665) la ditta trasmette ulteriore

documentazione integrativa;

l'Ufficio d'Ambito di lecco - Azienda Speciale con nota Protocollo n. 10459 del 23/02/2018 ha trasmesso il parere in merito allo scarico in pubblica fognatura.

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- l'Ufficio Rifiuti ha predisposto l'allegato tecnico A relativo alla comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'Ufficio d'Ambito di lecco Azienda Speciale ha predisposto l'allegato tecnico B relativo allo scarico in pubblica fognatura.

RICHIAMATE le prescrizioni contenute negli allegati tecnici A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo sono svolte dai comuni ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 30 del 22 dicembre 2017 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa IV - Viabilità e Infrastrutture - Servizio Ambiente attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di legge e controllo vigenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RITENUTO di adottare l' Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - artt. 4 e 5;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana Inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC) alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni sopraindicate e alle condizioni di seguito riportate:

- la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP di Rogeno del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Lecco, precisando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 2) l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale è subordinata all'accettazione da parte dell'Autorità competente (Provincia) delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate in conformità alla DGR n. 19461 del 19.11.2004. La copertura finanziaria dovrà avere una durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. A tal fine la ditta può optare per una delle seguenti modalità alternative:
 - garanzia finanziaria di durata quindici anni più 1;
 - garanzia finanziaria di durata inferiore (es. 5 anni +1) che dovrà essere rinnovata più volte nel corso della durata dell'autorizzazione. Pertanto, almeno, 30 gg. prima della data di scadenza della polizza la ditta dovrà provvedere al suo rinnovo. Il proseguimento dell'attività è subordinato all'accettazione da parte della scrivente Provincia del rinnovo/proroga temporale della fideiussione in essere, pena la decadenza dell'autorizzazione alla data di scadenza del primo periodo di garanzia finanziaria prestata.
- 3) la ditta, in conseguenza di quanto indicato al punto 2), dovrà prestare, entro 90 giorni dalla notifica della presente, fidejussione a favore della Provincia di Lecco

per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta DGR determinato in € 66.235,15 relativo a:

- recupero (R4) di 60.000 t/anno, di rifiuti non pericolosi pari a € 56.521,04;
- messa in riserva (R13) di 550 mc di rifiuti non pericoli pari a € 9.714.11.
- il presente atto sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dall'efficacia del provvedimento di rilascio;
- 5) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 6) entro il 30/04 di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al registro provinciale secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997. Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporterà la sospensione dell'iscrizione della ditta nei registri di cui agli Art. 214, comma 6 e 216 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza di quanto stabilito dall'Art. 3 comma 3 del D.M. 350/98.
- il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi (art. 3 c.1 DPR 59/2013):
 - comunicazione in materia di rifiuti;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
- relativamente all'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte dai Comuni ai sensi della L. 445/95 e L.R. 13/2001.
- 9) il presente atto verrà trasmesso al SUAP di Rogeno per il rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Ferinox Società per Azioni Semplificata, sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC).
- 10) a norma dell'art.3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente dott. Ing Angelo Valsecchi

ALLEGATO TECNICO A - RIFIUTI

Ditta: Ferinox Società per Azioni Semplificata;

Sede legale: Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France

Sede operativa: Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC).

1 Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

L'impianto interessa un'area della superficie di 12.500 mq, così ripartiti:

1.900 mg area a verde;

- 9.000 mq piazzale destinato allo stoccaggio e trattamento di rifiuti/Eow
- 1.050 mq capannone per ricovero mezzi, stoccaggio e trattamento rifiuti/EoW con annessa palazzina uffici;
- 200 mq area impianti tecnologici (locale pesa, cabina elettrica, impianto di trattamento acque);
- 350 mq zona adibita a parcheggio autovetture dipendenti e visitatori, pavimentata in conglomerato bituminoso.

L'area è contraddistinta dal mappali nn. 762/c, 870, 873 ed 874 del Fg. 5/8. 1.2

Le aree adibite allo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti sono pavimentate in 1.3 calcestruzzo;

L'attività di gestione rifiuti consiste: 1.4

- messa in riserva (R13) per un volume complessivo di 550,00 mc;
- recupero (R4) pari ad un quantitativo annuo massimo di 60.000 t/anno.
- I codici CER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di 1.5 recupero sono indicati nella tabella che segue.

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	CER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massim annua trattata	
						t	mc	t/a	mc/a
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	Ele 120101 120102 120199 170405	nco aggiorna R13 – R4	to pag. 2 225	450	54.000	108.000

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	CER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata	
						t	mc	t∕a	mc/a
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	120103 120104	R13 – R4	50	100	6.000	12.000

2 Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.2 L'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione.
- 2.3 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
 - verifica radiometrica secondo procedura specifica (in caso di rifiuti metallici);
 - acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al CER assegnato.

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 2.4 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI.
- 2.5 I rifiuti in ingresso, i materiali recuperati/MPS/EoW di risulta dal trattamento ed i rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti distinti per tipologie omogenee in maniera ben individuabile, nel rispetto delle aree indicate sulla planimetria allegata al presente provvedimento (Tavola n. 1 Giugno 2018).
- 2.6 I contenitori dei rifiuti devono essere in possesso di adeguati requisiti di resistenza e le aree dedicate devono essere contrassegnate con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione e la specifica del rifiuto contenuto.
- 2.7 I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto,
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento,
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
- 2.8 I fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite.
- 2.9 Gli eventuali fusti contenenti rifiuti liquidi (es. sostanze oleose o emulsioni da pulizia disoleatori) devono essere provvisti di bacino di contenimento di volume utile pari alla capacità del fusto stesso o, nel caso della presenza contemporanea di più fusti, pari a 1/3 della capacità totale dei fusti stessi e comunque non inferiore a quella del contenitori più grande.
- 2.10 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e informato della pericolosità degli stessi; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
- 2.11 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e s.m.i. e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
- 2.12 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.13 Le superfici e/o le aree interessate dalla movimentazione, dal ricevimento, dallo stoccaggio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti) devono essere impermeabilizzate e mantenute tali, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche dei rifiuti e delle sostanza contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.14 La pavimentazione delle aree di transito, di sosta e di carico/scarico automezzi devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici e la salvaguardia delle acque di falda.
- 2.15 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione.
- 2.16 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei materiali recuperati/MPS/EoW devono essere dotate di idonea cartellonistica riportante i codici EER o la tipologia del materiale in uscita.
- 2.17 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica.
- 2.18 I rifiuti prodotti dall'attività di cernita dovranno essere depositati con opportuna cautela in relazione alla loro eventuale possibilità di rilasciare sostanze inquinanti.
- 2.19 l rifiuti derivanti dall'attività di recupero svolta e gestiti in deposito temporaneo devono rispettare le modalità e le tempistiche definite dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del

D.Las. 152/06. Diversamente, sui rifiuti in uscita devono essere autorizzate le operazioni R13 o D15.

2.201 rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/1998, in quanto applicabili).

2.21 L'azienda dovrà provvedere a mantenere aggiornata la documentazione inerente le autorizzazioni degli impianti di smaltimento e/o recupero finale ai quali sono destinati i

rifiuti ritirati e/o prodotti.

2.22 La ditta è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai

relativi regolamenti e circolari ministeriali;

qualora la società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il sistema di controllo della tracciabilità (SISTRI) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 30.03.2016, n. 78, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti

aggiornamento all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di C. cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n.

2.23 Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

2.24 Qualora l'impianto e/o le attività nello stesso svolte rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/1982 e s.m.i, l'esercizio è subordinato all'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o all'avvenuta presentazione della richiesta di sopralluogo al competente Comando dei Vigili del Fuoco

corredata da dichiarazione di inizio attività DPR 151/2011 e s.m.i.

2.25 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal D.p.c.m. 14/11/1977, D.p.c.m. 01/03/1991 e L. 447/1995, e successive

modifiche e integrazioni;

2.26 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio.

2.27 Il passaggio tra siti che eseguono l'operazione di messa in riserva (R13) è consentita esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini di eseguire una operazione propedeutica al recupero (cernita, selezione, frantumazione, macinazione, riduzione volumetrica dei

rifiuti).

2.28 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso al centro compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.

3 Prescrizioni di carattere specifico

L'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella planimetria trasmessa in 3.1 data 19/06/2018 (Protocollo in ingresso della Provincia di Lecco n. 32665 del 19/06/2018) "Tavola n. 1 del giugno 2018" ed allegata alla presente.

La localizzazione delle attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti deve essere 3.2

conforme a quanti riportato nell'elaborato di cui al punto precedente.

In relazione ai codici EER 120199 che non caratterizzano in modo univoco la natura 3.3

del rifiuto stesso in quanto generici, è necessario che la documentazione obbligatoria finalizzata alla tracciabilità dei rifiuti (registro di carico/scarico, formulario - SISTRI) riporti una specifica aggiuntiva che caratterizzi univocamente il rifiuto.

- 3.4 Le procedure e le verifiche sui rifiuti devono porre particolare attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso costituiti da limature/trucioli/scaglie che non devono contenere oli e/o emulsioni oleose. Altresì non possono essere utilizzati fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
- 3.5 I rifiuti individuati dai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, possono essere sottoposti al trattamento di recupero R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose.
- Qualora i rifiuti di cui ai codici EER 120101, 120102, 120103, 120104 presentino una componente polverulenta dovranno essere stoccati in contenitori chiusi e sigillati e gli stessi potranno essere sottoposti esclusivamente all'operazione di messa in riserva (R13).
- 3.7 I rifiuti in uscita dall'impianto, decadenti dalle operazioni di recupero (R4), devono essere identificati con i codici EER della categoria 19XXXX. I rifiuti sottoposti esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13) devono mantenere invariato il CER attribuito al momento del conferimento all'impianto.
- 3.8 Per quanto concerne i rifiuti in uscita dall'impianto ai quali, a seguito di operazioni di recupero, è attribuito il codice EER 191212, è necessario che il registro di carico/scarico e il formulario (e/o SISTRI) riportino annotazioni che identifichino con chiarezza la natura del rifiuto (es. CER in ingresso all'impianto).
- Riguardo ai codici EER riferibili a rifiuti costituiti da rottami di rame e sue leghe per i quali la ditta ha richiesto l'operazione di recupero R4 in assenza di certificazione ai sensi del Regolamento U.E. n. 715/2013 si rammenta che, nelle more dell'ottenimento della certificazione end of waste, il materiale risultante dalle operazioni di recupero conserva la propria qualifica di rifiuto e pertanto deve essere trattato nel rispetto della vigente normativa.
- 3.10 Il materiale "non rifiuto" (MPS/EoW) ottenuto dalle operazioni di recupero autorizzate deve avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. Al riguardo si richiamano gli obblighi minimi stabiliti dai Regolamenti U.E. n. 333/2011, per i rottami di ferro, acciaio e alluminio, e n. 715/2013, per i rottami di rame; per le restanti tipologie occorre riferirsi alle norme tecniche di cui al DM 05.02.1998 e s.m.i. (attività previste: selezione, cernita e riduzione volumetrica) e alle più recenti revisioni delle norme UNI (stagno: UNI 10432, piombo: UNI EN 12861, zinco: UNI EN 12441, plastica: UNIPLAST UNI 10667, carta e cartone: UNI EN 643).
- 3.11 I rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio di cui ai Regolamento U.E. n. 333/2011 fino alla cessione al successivo detentore (vendita) mantengono la qualifica di rifiuto e sono gestiti come R4 all'interno delle aree, separati fisicamente dalle eventuali materie prime/EoW ritirati da terzi e identificati con opportuna cartellonistica.
- 3.12 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; in tal senso i rifiuti recuperati ai sensi dei Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 devono essere ceduti ad altro detentore (vendita) entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
- Ogni partita di rottami metallici assoggettati ai Regolamenti U.E. n. 333/2011 e n. 715/2013 che ha cessato la qualifica di rifiuti, al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo i modelli allegati ai sopraccitati regolamenti comunitari.
- 3.14 Qualora il materiale in uscita non risulti conforme alle specifiche previste dalle norme di settore dovrà essere gestito come rifiuto.
- 3.15 La "dichiarazione di conformità" che accompagna la partita di rottami metallici prodotti dall'impianto deve riportare la conformità del materiale non rifiuto alla specifica settoriale o alla norma di riferimento in funzione del riutilizzo previsto, unitamente alle eventuali principali disposizioni tecniche di una specifica del cliente.
- 3.16 Al rinnovo delle certificazioni "End of waste" la ditta dovrà provvedere alla loro trasmissione alla Provincia di Lecco ed all'Arpa di Lecco;
- 3.17 Le aree utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti devono mantenere una separazione fisica tra le due principali categorie di rifiuti metallici (ferrosi e non ferrosi).
- 3.18 Considerato che l'attività di gestione rifiuti viene svolta anche su area scoperta

impermeabile, i rifiuti contenenti sostanze oleose o altre sostanze contaminanti ad opera del dilavamento esercitato dalle acque meteoriche dovranno essere gestiti in container/cassoni chiusi e a tenuta in modo da evitare possibili percolamenti.

- 3.19 Secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 230/95, al fine di prevenire qualsiasi contaminazione aziendale, devono essere integralmente applicate le procedure di radioprotezione. Le modalità di effettuazione delle verifiche sono riportate nel documento specifico redatto e sottoscritto dall'Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs. 230/95) incaricato dalla ditta. Dovrà inoltre essere osservato quanto previsto dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva nel territorio della provincia di Lecco della Prefettura di Lecco del settembre 2009 nonché le ulteriori prescrizioni che dovessero essere formulate dall'ATS Brianza e dall'Arpa di Lecco, quali Enti competenti. Entro 30 gg dal ricevimento della presente la ditta deve trasmettere alla scrivente, all'Arpa di Lecco e ATS Brianza gli allegati citati nella procedura operativa di controllo radiometrico.
- 3.20 Le procedure devono essere sottoposte a revisione dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di eventuali aggiornamenti normativi successivi alla redazione delle procedure stesse.
- 3.21 L'azienda deve inoltrare ad ARPA un consuntivo periodico, almeno annuale, dei ritrovamenti di sorgenti o di materiale radioattivo. Nel caso di controlli effettuati con strumentazione fissa (portali) tale consuntivo deve riportare anche il numero totale di controlli ed il numero di controlli "falsi positivi", secondo la definizione data dalla norma UNI 10897, allo scopo di permettere la valutazione delle impostazioni delle soglie di allarme.
- 3.22 Tutta la documentazione relativa ai controlli effettuati, i resoconti di prova e le carte degli strumenti devono essere conservati, in forma cartacea o in forma di file elettronico, per almeno tre anni presso la sede dell'impianto.
- 3.23 I reflui derivanti dalla pulizia dei disoleatori decantatori e dei pozzetti/griglie/caditoie costituiscono rifiuto e pertanto dovranno essere assoggettati alla normativa di settore; i dati dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico (o del registro cronologico previsto dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI), con annotazioni che evidenziano la formazione del rifiuto connessa alle operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento/contenimento.

4 Piani

4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto, il gestore, non oltre 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, deve presentare alla Provincia di Lecco, all'ARPA Dipartimento di Lecco e al Comune di Rogeno un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a. identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- d. identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie ed impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- e. indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

4.2 Piano di emergenza
Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di
emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi
derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

/(TO

Ufficio d'Ambito di Lecco - Azienda Speciale

Corso Matteotti, 3 – 4° piano 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295499 Fax 0341.295333

E-mail: segreteria.ato@provincia.lecco.it

Pec: ufficioambito.lecco@pec.regione.lombardia.it

*

Prot. n.

Lecco,

Titolo 9, Classe 8, Fascicolo109/2012

Documento informatico firmato digitalmente

TRASMESSO VIA PEC

p.

Spett. PROVINCIA DI LECCO

OGGETTO: FERINOX Sas - Via Calvenzana Inferiore n.11 ROGENO - Parere.

A conclusione dell'istruttoria di competenza della domanda di autorizzazione unica ambientale presentata dalla ditta in oggetto, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza di quanto precisato nel documento allegato.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE Dott.ssa Elena Arena

Responsabile Procedimento: Elena Arena Responsabile Istruttoria: Roberto Fumagalli

724

Presso l'insediamento della ditta FERINOX Sas, ubicato nel Comune di Rogeno in Via Calvenzana Inferiore n.11 viene esercitata l'attività di riciclo e commercio di rottami ferrosi e non ferrosi sotto ogni forma, ed in genere di tutti i cascami ed avanzi derivanti dalle industrie metallurgiche e siderurgiche.

L'azienda recapita in pubblica fognatura le acque che derivano dal dilavamento dei piazzali - acque di prima e di seconda pioggia - superficie scolante 8.800 mq.

Le acque sono sottoposte a trattamento di disoleazione e sedimentazione, prima dello scarico in rete fognaria.

Le acque reflue domestiche e le acque meteoriche contaminate di prima e seconda pioggia, sono immesse nella pubblica fognatura di Via Calvenzana Inferiore.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito in Comune di Merone.

Le acque meteoriche non contaminate sono scaricate in corso idrico superficiale.

Limiti allo scarico:

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque di dilavamento piazzali - acque di prima e di seconda pioggia - sottoposte ai trattamenti depurativi, è autorizzato nel rispetto dei seguenti limiti allo scarico:

Limiti di cui alla tabella 3 (colonna scarico in fognatura), dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06.

Fino alla realizzazione del pozzetto di campionamento come prescritto al punto 5, le acque di dilavamento scaricate in pubblica fognatura saranno prelevate direttamente nella vasca di sedimentazione segnalata nella planimetria generale in data giugno 2017.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro l'eventuale interposizione di impianti di pretrattamento, in relazione ad eventuali mutate condizioni intervenute quali: nuove normative di legge, disfunzioni impiantistiche ed altro.

Limite di portata:

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento piazzali - acque di prima e di seconda pioggia - è autorizzato con il seguente valore di portata

Q max scarico = 63 mc/ora

Scostamenti in eccesso superiori al 20% (per periodi di tempo significativi e quindi non considerabili episodici) rispetto a tali valori, rilevati in sede di controllo, potranno comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 137 del d.lgs. 152/06 per scarico non autorizzato, configurando, ai sensi dell'articolo 124, comma 12, del d.lgs. 152/06 una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate, per la quale deve essere ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.

Il Gestore si riserva di richiedere in futuro un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, i quali saranno predisposti in relazione al carico afferente all'impianto di depurazione, al fine di regolarizzare nell'arco della giornata gli afflussi di portata e di inquinanti.

Prescrizioni generali

L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

- Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederne una nuova.
- In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta.
- Il titolare dello scarico dichiara di conoscere e accettare integralmente gli obblighi stabiliti dal provvedimento di autorizzazione e dai vigenti Regolamenti dell'ATO di Lecco e del Gestore dell'impianto di depurazione finale.

Prescrizioni opere da realizzare

- La ditta dovrà realizzare un pozzetto di ispezione e prelievo campioni per le acque reflue di dilavamento scaricate, a monte dell'allaccio in fognatura e della commistione con altre tipologie di refluo.
 - Si precisa che, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per i Servizi di Fognatura, Collettamento e Depurazione delle acque reflue urbane dell'A.ATO di Lecco, il pozzetto di campionamento deve essere realizzato in modo tale che l'acqua in uscita da esso sia di norma ad un'altezza minima di 40 cm dal fondo del manufatto, per consentire l'idoneità del prelievo.
 - Entro 60 giorni dal ricevimento del Provvedimento di AUA, l'azienda dovrà documentare all'Ufficio d'Ambito e ai Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, la realizzazione del pozzetto di campionamento, trasmettendo adeguata documentazione fotografica.

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

- Il titolare dello scarico deve assicurare <u>quadrimestralmente</u> autocontrolli sulle acque di dilavamento piazzali - acque di prima e di seconda pioggia - per almeno i seguenti parametri: pH, conducibilità, BOD, COD, SST, N nitroso, N nitrico, N amm., TKN, P tot, Al, Fe, Pb, Zn, Cu, Cloruri, Solfati, Solfiti, Idrocarburi tot., Tensioattivi tot.
- I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell' Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.
- Le determinazioni analitiche ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate devono essere di norma riferite a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.
- 9. Secondo quanto disposto dall'articolo 101, c. 5 primo periodo, del D.lgs. 152/06, i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione; comprese nel divieto tutte le acque che non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".
- I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art.101. Periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi.

- 11. L'impianto di trattamento deve essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia:
 - Data e risultati delle operazioni effettuate devono essere riportate immediatamente su apposito registro di impianto.
 - La documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, ecc.) deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.
- 12. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di pretrattamento anche per attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa.
- 13. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dagli Enti di Controllo, dall'Ufficio d'Ambito e Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:
 - consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico;
 - collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
 - presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
- 14. Il contaore installato sulla pompa di rilancio in pubblica fognatura, deve essere sempre mantenuto in perfetta efficienza.
 - Le letture periodiche devono essere registrate e i dati tenuti a disposizione delle autorità di controllo per almeno tre anni.
 - La lettura al 31.12 di ogni anno dovrà essere comunicata ai Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa.
 - In assenza delle letture il Gestore del Servizio Idrico Integrato applicherà le tariffe di convogliamento e depurazione sul volume a forfait determinato in base alla superficie scolante.
 - Eventuali guasti e/o anomalie della strumentazione dovranno essere segnalati tempestivamente all'Ufficio d'Ambito e ai Gestori: LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa e riparati nei tempi tecnici strettamente necessari.
- 15. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere annualmente, entro il 28 febbraio, "la denuncia degli elementi" predisposta dal Gestore del Servizio Idrico integrato LARIO RETI HOLDING Spa.

Prescrizioni relative alla gestione e manutenzione degli impianti e delle strutture dell'insediamento connesse con gli scarichi

- 16. L'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, i tracciati delle reti di raccolta delle acque reflue e delle acque meteoriche, i pozzetti di ispezione e le griglie o caditoie di raccolta delle acque, nonché per quanto riguarda i sistemi di trattamento delle scaricate; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, allegando nuova planimetria aggiornata.
- 17. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e

comunque adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

18. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.


Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

19. In caso di grave guasto o disservizio presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale¹, dovrà esserne data immediata comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque come rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le sole eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento.

Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto o delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

- 20. Qualora si verifichino sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive, alla Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori LARIO RETI HOLDING Spa e ASIL Spa.
- Ogni inosservanza alle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti.

Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da non compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE NE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE





Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa IV Protezione Civile Trasporti e Mobilità - Viabilità Servizio Ambiente

Piazza Stazione, 4 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295271

PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Lecco

Anno 2021 Tit. 9 Cl. 11

Fasc. 117

Protocollo digitale

Spett.le SUAP del Comune di Rogeno

Ferinox Società per Azioni Semplificata con sede legale Site Industriel et Portuaire CNR 69560 Saint Romain En Gal France ed impianto in Via Calvenzana inferiore n. 11, Comune di Rogeno (LC).

Presa d'atto inserimento codici EER nell'ambito del procedimento di variante sostanziale e proroga termini per chiarimenti richiesti alla ditta.

Pratica SUAP: 02771240138-14042021-1439.

Premesso che:

con protocolli n. 28224, 28225 e 28226 del 17/05/2021 sono pervenuti del SUAP di Rogeno la richiesta di variante sostanziale al provvedimento di AUA n. 168 del 12/07/201, notificato dal SUAP di Rogeno il 16/07/2018 e il contestuale avvio del procedimento;

con nota prot. n. 30778 del 28/05/2021 la Provincia ha convocato la Conferenza dei

Servizi decisoria in modalità asincrona;

la Provincia ha chiesto integrazioni alla ditta con nota prot. n. 33143 del 11/06/2021;

è pervenuta nota di non espressione di parere da parte di ATS Brianza (prot. prov.le n. 33849 del 16/06/2021);

è pervenuta nota di non espressione di parere da parte dell'Ufficio d'Ambito di Lecco

(prot. prov.le n. 35867 del 28/06/2021);

il 24/11/2021 il SUAP ha trasmesso le integrazioni della ditta (prot. prov.le n. 61128 del 25/11/2021);

decorso il termine per l'acquisizione di ulteriori pareri, la Provincia ha richiesto alla ditta alcuni approfondimenti, necessari per la conclusione dell'iter istruttorio, e il pagamento degli oneri (nota prot. n. 10911 del 10/03/2022);

la ditta ha fornito parziale riscontro, chiedendo con nota del 07/04/2022 (prot. prov.le n. 16113 del 08/04/2022) proroga per gli approfondimenti inerenti il trituratore di

nuovo inserimento:

nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della modifica sostanziale all'AUA di cui all'istanza protocolli n. 28224, 28225 e 28226 del 17/05/2021, con la presente si rilascia proroga fino al 30/06/2022 per gli approfondimenti circa l'inserimento del trituratore e si prende atto della variante non oggetto di proroga che consiste nell'inserimento dei codici EER 100210 e 191202, appartenenti alle tipologie di rifiuti già autorizzate con il provvedimento di AUA sopra richiamato, senza apportare alcuna modifica strutturale o ampliamento edilizio all'insediamento, senza variazione del layout impiantistico e senza incremento dei quantitativi totali attualmente autorizzati.

Ciò premesso, si provvede, pertanto, a sostituire il punto 1.5 dell'Allegato tecnico A - Rifiuti del provvedimento n. 168 del 12/07/2018 come di seguito riportato:



1.5 I codici EER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono indicati nella tabella che segue.

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	CER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento		Quantità massima annua trattata	
						t	mc	t/a	mc/a
3.1	rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299]e [120199].	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio, raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.	rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio, e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	100210 120101 120102 120199 170405 191202	R13 – R4	225	450	54.000	108.000
3.2	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione	rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpacca, imballaggi, fusti, latte vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, etc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; no radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.	120104		50	100	6.000	12.000

La presente deve essere tenuta agli atti unitamente al provvedimento di AUA.

Si prega il SUAP di Rogeno di trasmettere la presente alla ditta e, per conoscenza, a Comune di Rogeno, ARPA - Dipartimento di Lecco, ATS Brianza e Ufficio d'Ambito della Provincia di Lecco.

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ing. Marzia Poggioli al n. 0341/295271 - e-mail marzia.poggioli@provincia.lecco.it. Distinti saluti.

> Il Dirigente della Direzione Organizzativa IV Fabio Valsecchi documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05

Responsabile del procedimento: ing. Francesco Tagliaferri

Pagina 2 di 2

Piazza Stazione, 4 – 23900 Lecco, Italia, telefono 0341 295111, Sito internet www.provincia.lecco.it Partita Iva 02193970130 - Codice fiscale 92013170136

MD 29 REV, 05 del 15.03.2022

Servizio Affari generali Piazza Stazione, 4 23900 Lecco, Italia Telefono 0341.295304

Pec: provincia.lecco.legalmail.camcom.it

RICEVUTA DI PROTOCOLLO

OGGETTO: FERINOX SOCIETÀ PER AZIONI SEMPLIFICATA CON SEDE LEGALE SITE INDUSTRIEL ET PORTUAIRE CNR 69560 SAINT ROMAIN EN GAL FRANCE ED IMPIANTO IN VIA CALVENZANA INFERIORE N. 11, COMUNE DI ROGENO (LC). PRESA D'ATTO INSERIMENTO CODICI EER NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE SOSTANZIALE E PROROGA TERMINI PER CHIARIMENTI RICHIESTI ALLA DITTA. PRATICA SUAP: 02771240138-14042021-1439. MITTENTE:

COMUNE DI ROGENO

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 23849 ROGENO (LC)

N. DI PROTOCOLLO 00018496

DATA: 28-04-2022 ORA: 11:21:51

FASCICOLAZIONE: 9.11 - PROVINCIA DI LECCO/AMBIENTE/GESTIONE RIFIUTI

Orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo (Piazza Stazione 4, Lecco):

da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13, venerdì dalle 9 alle 12,

mercoledì dalle 14 alle 17 su appuntamento.

Per informazioni in merito all'iter della pratica potete contattare l'Ufficio Protocollo (tel. 0341/295304) citando il numero di protocollo indicato nella ricevuta.